



**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE I CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Matilde Betti	- Presidente
Bruno Perla	- Giudice
Loredana Piscitelli	- GOT Relatrice

esaminati gli atti e lette le difese,  
ha pronunciato, a scioglimento delle riserva assunta all'udienza del giorno 14.9.2017, il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 19764 2016 Registro Generale Volontaria Giurisdizione  
con l'intervento del PM,  
avente ad oggetto: istanza ex art. 337 bis cc  
esaminati gli atti e i documenti, tenuto conto delle allegazioni delle parti  
rilevato

che il ricorso è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 cpc co. 1; va pertanto dichiarata la  
contumacia del resistente non costituito in giudizio;

la ricorrente ha rappresentato che il [REDACTED] si è allontanato definitivamente dalla residenza della  
famiglia nel 2014;

da quel momento avrebbe tenuto con il figli rapporti solo sporadici, limitandosi a presentarsi in casa ogni  
cinque o sei mesi; egli non si sarebbe mai interessato alla vita dei figli; in due occasioni si sarebbe  
presentato a scuola in orario scolastico pretendendo di vedere i figlioli; non si è mai preoccupato delle  
condizioni di salute dei figli anche in occasione di un ricovero ospedaliero subito da [REDACTED] del quale era  
stato avvertito; egli non avrebbe neppure mai contribuito al mantenimento dei figli del quale la ricorrente si  
occupa in via esclusiva con l'aiuto della sorella; la ricorrente espone infine che il [REDACTED] sarebbe dedito al  
consumo di alcool e droghe.

Ora dalla relazione svolta dai servizi sociali è emerso quanto segue: il [REDACTED] non risulta reperibile;  
infatti i Servizi hanno riferito che la Polizia Municipale ha compiuto un accesso all'immobile ove il  
resistente ha la residenza anagrafica; che colà è stato trovato un cittadino [REDACTED] il quale ha dichiarato  
che [REDACTED] non abitava più nell'immobile dall'aprile del 2017 e di non sapere dove questi attualmente abita.  
I figlioli, sentiti dal Servizio hanno dichiarato di non vedere il padre da ben tre anni.

Il servizio sociale ha messo in evidenza, all'esito dell'ascolto e delle visite ai minori, l'adeguatezza della  
relazione con la madre.

Quanto sopra appare sufficiente a ritenere la richiesta di affidamento esclusivo rispondente alla tutela ed  
all'interesse dei figlioli che rimarranno collocati presso la madre. Il padre potrà vedere i figlioli previo  
accordo con la madre.

La ricorrente è operaia con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gode di un alloggio con canone di  
locazione convenzionato.

Nessuna informazione si dispone in relazione ai redditi del resistente.



Egli tuttavia è giovane e in salute e quindi dotato di capacità lavorativa che dovrà mettere a frutto nell'interesse dei figlioli.

Appare pertanto rispondente all'interesse dei minori fissare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figlioli nella misura complessiva mensile di € 400,00 da aggiornare annualmente Istat, oltre le spese straordinarie al 50%.

Le spese di lite seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.

**P.Q.M.**

il Tribunale, considerate le conclusioni dei Procuratori delle parti costituite,  
sentito il Pubblico Ministero,  
dichiarata la contumacia del resistente

**dispone**

l'affidamento esclusivo dei figlioli [redacted] alla madre; i figlioli resteranno collocati presso la madre; il padre potrà vedere i figlioli previo accordo con la madre;

pone a carico del sig. [redacted] nato a [redacted] l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figlioli nella misura complessiva mensile di € 400,00 da aggiornare annualmente Istat, oltre alle spese straordinarie per i figlioli nella misura del 50%;

Condanna [redacted] alle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.650,00 per compensi oltre accessori di Legge.


Provvedimento immediatamente esecutivo ex art.741 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 26 settembre 2017

La GOT

Loredana Piscitelli



La Presidente

Matilde Betti



Depositato in Cancelleria

30 OTT 2017

 Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Carla Regazzi

